

CONVENZIONE
PER LA SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE/RICREATIVE
PARASCOLASTICHE PRESSO GLI SPAZI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA RODARI

L'anno duemilaventicinque, addì del mese di in Tradate nella residenza municipale, con il presente atto a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Il Comune di Tradate di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune", per il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della Amministrazione stessa (C.F. 00223660127), il sottoscritto in forza del decreto sindacale, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

E

- La Soc..... con sede in, Via.....n..... P. IVA, per la quale interviene il/la Sig./ra nato/a a il, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune intende avviare una sperimentazione di attività educative e ricreative in orario extrascolastico presso i locali situati della scuola dell'infanzia Rodari e individuati in rosso nell'allegata planimetria di proprietà comunale dalle ore 15.45 dal lunedì al venerdì.

Finalità della convenzione sono:

- l'organizzazione di attività extrascolastiche in quanto rivestono un significativo ruolo socio-educativo all'interno dell'organizzazione di una comunità, in continuità con la famiglia, la scuola, il territorio;
- rispondere all'esigenza delle famiglie di affiancamento dei bambini al di fuori dell'orario scolastico, per favorirne le esigenze espressive, di socializzazione e di crescita educativa.

ART. 2 - Uso del locale

La soc. dovrà utilizzare e fare utilizzare il locale in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia inoltre, lo stesso dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i

regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

ART. 3 - Durata della convenzione

La convenzione sarà attiva per il periodo 1 Dicembre 2025/30 Giugno 2026.

Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento.

Quanto sopra sarà comunicato dal Comune con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di revoca o sospensione, salvo casi di forza maggiore.

ART. 4 – Individuazione dell'Ente

Tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando potranno presentare un progetto che illustri secondo le modalità ed i criteri indicati nello stesso bando le attività che si intende promuovere e realizzare attraverso l'uso dei locali oggetto della presente convenzione.

ART. 5 – Rimborso spese

LA soc dovrà corrispondere a favore del Comune rimborso forfettario di € 200,00 per le spese;

In aggiunta la società dovrà:

- a) assumere a proprio totale carico le spese necessarie alla custodia del bene incluse le spese per le pulizie, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la soc.... medesima ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'articolo 1676 del Codice Civile.

ART. 6 - Oneri a carico del concedente

Sono a carico del Comune:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria, intendendosi per tale le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti strutturali. Si specifica che rientrano nella manutenzione straordinaria tutte le manutenzioni, riparazioni o sostituzioni non ricomprese in tale previsione. Quanto sopra ad eccezione dei casi in cui la riparazione, sostituzione o rifacimento siano dovute a fatto addebitabile direttamente alla soc e sempre ad esclusione di atti vandalici o danneggiamenti volontari.
- b) le imposte strettamente riferibili alla proprietà dell'area;
- c) le spese dei consumi dell'acqua, gas e luce.

ART. 7 – Impegni a carico della società

La soc. avrà a disposizione il suddetto locale per attività:

- a. gratuite;
- b. subordinate al pagamento, da parte dei partecipanti, di una quota associativa o di iscrizione;
- c. subordinate al pagamento, da parte dei partecipanti, di un corrispettivo o di un contributo ai costi sostenuti.

Le attività dovranno svolgersi nella fascia orario pomeridiana, a partire dalle ore 15.45, dal lunedì al venerdì secondo il calendario scolastico.

ART. 8 – Valore economico della convenzione

Viene concordato, come già richiamato all'articolo 5, un rimborso forfettario per le spese di € 200 da corrispondere a favore del Comune.

ART. 9 - Modalità di gestione

La soc..... permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare.

Potrà subordinare le proprie attività al pagamento, da parte dei partecipanti, di un corrispettivo o di un contributo ai costi sostenuti come specificato all'art. 7, senza superare la quota massima richiesta per singolo partecipante pari ad € 500,00.

ART. 10 - Responsabilità verso terzi

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da un corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione nonché dalla violazione di norme inerenti la sicurezza pubblica. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale della società sono a carico della stessa. A tale scopo la società stipulerà polizza assicurativa che dovrà essere depositata presso l'ufficio cultura del Comune **entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione.**

ART. 13 - Inadempimento e recesso

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, ivi compreso quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 5 il Comune, nella persona del Responsabile competente alla sottoscrizione della presente convenzione, potrà dichiarare il recesso della presente convenzione con effetto immediato salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Qualora le parti intendessero recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, devono darne preavviso di tre mesi.

ART. 14 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Comune sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che alla società e a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Qualora ciò non sarà possibile, ogni controversia sarà definita nelle sedi giurisdizionali competenti.

La società dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 11 e 14.

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione, immediate e future saranno a carico della società